


CITTÀ DI NICHELINO
(Città metropolitana di Torino)

Proposta n.
di


DELIBERAZIONE
DELL'UFFICIO
SEGRETERIA CC/GC

L'Istruttore

Salvalaggio Nadia



Il Presidente del Consiglio Comunale
Riontino Raffaele



per ☐ LA GIUNTA COMUNALE

per ☒ IL CONSIGLIO COMUNALE

Oggetto: **ORDINE DEL GIORNO RELATIVO A: "RICONOSCIMENTO FAMIGLIA
OMOGENITORIALE E SUA PROLE"**

Visto l'Ordine del giorno prot. n. 5975 relativo a: "Riconoscimento famiglia omogenitoriale e sua prole";

Richiamato il vigente Regolamento sul Funzionamento del Consiglio Comunale ed altri Organi Collegiali del Comune, in particolare l'art. 80;

Richiamato il T.U. delle Leggi sull'Ordinamento degli Enti Locali approvato con D.Lgs. n. 267 del 18.8.2000;

Richiamato il vigente Statuto Comunale;

SI PROPONE

La discussione dell'Ordine del giorno prot. n. 5975 relativo a: "Riconoscimento famiglia omogenitoriale e sua prole" allegato alla presente proposta per farne parte integrante e sostanziale.

AOO:c_f889 Città di Nichelino
REGISTRO UFFICIALE
17 FEB. 2022
N. del. 5975 INGRESSO
Titolo II Classe 3 Fasc. U.P. 166-700

ORDINE DEL GIORNO

IL CONSIGLIO COMUNALE DI NICHELINO

CITTA' DI NICHELINO
UFFICIO PROTOCOLLO
Coss. 17 FEB 2022
AOO U.P.

premesso che:

- l'interesse del minore è superiore;
- la famiglia è la principale formazione sociale nella quale l'individuo accresce la sua personalità, avente i caratteri dell'esclusività, della stabilità, della responsabilità e in cui vi sia uguaglianza morale e materiale tra coniugi;
- che la tutela del principio "best interest of the child" e della famiglia sono riconosciuti e promossi dal nostro ordinamento.

considerato che:

- il Tribunale di Torino ha emesso un decreto nel dicembre scorso che rende inefficace l'atto amministrativo del Comune di Torino con il quale il minore veniva riconosciuto come figlio di coppia omogenitoriale attraverso l'attribuzione del doppio cognome

visto che:

- il Comune di Torino si è costituito parte civile in giudizio contro tale decreto che dichiara l'illegittimità dell'iscrizione all'anagrafe con il doppio cognome di nati da coppie omogenitoriali

rilevando che:

- il decreto interviene nel merito della competenza del Comune a emettere atti di iscrizione all'anagrafe di nati/e da coppie omogenitoriali cagionando così un trattamento discriminatorio per le coppie omogenitoriali; le quali riscontrano enormi disuguaglianze e limiti nel riconoscimento della loro formazione sociale "famiglia"; il Tribunale di Torino viene meno ai diritti del cittadino e ai doveri dello Stato dettati ai sensi dell'art. 3 della Costituzione e 21 della Carta dei diritti fondamentali dell'unione europea.
- Non considerando quello che è l'interesse del minore nel vedersi attribuito il doppio cognome suggellante la sua appartenenza al proprio nucleo familiare; il decreto del Tribunale di Torino non riconosce il diritto al rispetto della vita privata e familiare garantito dall'articolo 7 della Carta dei diritti fondamentali dell'UE e i diritti del minore garantiti dall'articolo 24 della Carta dei diritti fondamentali dell'UE, in particolare il diritto dell'interesse superiore del minore, come una considerazione primaria in tutti gli atti relativi ai minori e il diritto di mantenere regolarmente relazioni personali e contatti diretti con entrambi i genitori, come fondamentali.

considerato che:

- la repubblica riconosce e garantisce i diritti inviolabili dell'uomo, sia come singolo sia nelle sue formazioni sociali
- l'ordinamento si conforma alle norme del diritto internazionale generalmente riconosciute;
- la Corte di giustizia dell'Unione Europea ha accolto il ricorso di due donne affermando che gli Stati membri devono accettare che un bambino abbia madri o padri dello stesso sesso con la sentenza del 14 dicembre 2021, caso C-490/20, V.M.A. contro Stolichna obshtina, rayon 'Pancharevo';
- La Corte ribadisce quanto ai sensi del comma secondo dell'art. 24 della Carta dei diritti fondamentali dell'UE, come integrazione nel diritto dell'Unione dei principali diritti del minore sanciti nella Convenzione sui diritti del fanciullo, che è stata ratificata da tutti gli Stati membri,

- occorre, nell'interpretazione di detto articolo, tenere debitamente conto delle disposizioni di tale Convenzione.

Visto che:

- manca ancora ad oggi una norma chiara sul tema;
- questa lacuna lascia che la questione sia rimessa ai Sindaci e ai Tribunali, creando discriminazioni tra i cittadini che vivono in Comuni che consentono l'iscrizione all'anagrafe con doppio cognome dei figli di omogenitoriali e i cittadini che non vivono in Comuni in cui ciò è consentito.

IMPEGNA IL SINDACO E LA GIUNTA COMUNALE:

- a **promuovere**, anche in concorso con altri enti locali, l'avvio di ogni possibile azione che promuova l'approvazione di una legge nazionale che disciplini il riconoscimento della famiglia omogenitoriale e della sua prole, priva di discriminazioni
- a **inoltrare** il presente atto alla Presidenza del Consiglio dei Ministri, alla Presidenza della Regione e al Sindaco della Città Metropolitana.

Nichelino in Comune Valentina Cera Erica Bevilacqua

Erica Bevilacqua

Capogruppo PD Domenico Palumbo

Capogruppo lista Tolardo Roberta Monticone.....

Capogruppo Comunisti Nichelino Paolo Arlotti

Capogruppo Chreo Nichelino Vincenzo Cutri